

RACCOMANDATA AR

Spett.le AUSL/AO

Spett.le INPS

Oggetto: Ritenuta del 2,50 % sulla retribuzione

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

Il sottoscritto _____, dipendente presso l'intestata Azienda _____, con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato con decorrenza dal _____ si trova nell'ambito del regime di TFR,

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione di appartenenza ha illegittimamente trattenuto la quota di 2,5% sull'80% della retribuzione percepita, assumendo una condotta che si pone in palese contrasto con la disciplina del trattamento di fine rapporto così come prevista dall'art. 2120 c.c. nonché con i principi sanciti dal nostro ordinamento costituzionale.
- Il TFR consiste, in effetti, in un accantonamento annuo di quote di retribuzione percepite dal lavoratore nella misura del 6,91% della retribuzione annua a totale carico del datore di lavoro.
- L'Amministrazione, contrariamente, ha operato e sta tuttora eseguendo nei propri confronti una trattenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione che determina inevitabilmente un rilevante danno economico.
- La Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione, con modificazioni del DL 31 maggio 2010 n. 78, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
- Con riferimento agli interventi in materia previdenziale, l'art. 12, comma 10 del D.L 31 maggio 2010 n. 78 sopra indicato, ha espressamente previsto "*con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle*

dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".

- Sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull'80% della retribuzione così come previsto dall'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo cui *"ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50% della base contributiva"*; la base contributiva è fissata dall'art. 38 del DPR da ultimo citato nell'80% *" dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo"*.

- Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il complesso normativo in materia previdenziale sia mutato con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, quindi, ne deriva la illegittimità del cumulo dei due istituti sopra richiamati (ossia la perdurante trattenuta del 2,50% sull'80% dei redditi, in aggiunta all'istituto di nuova introduzione previsto dal D.L. n. 78/2010 convertivo in legge 122/2010);

- Tale principio risulta affermato dalla recente sentenza TAR n. 53/2012 secondo cui *"la nuova normativa possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell'istituto, dal momento che disciplina ex novo la medesima materia, introducendo una differente modulazione del contributo, esaustivamente regolata richiamando la disciplina dell'art. 2120 c.c., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell'ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo"*.

- La Corte Costituzionale, peraltro, nella recente sentenza n. 223 del 23.10.2012, con riferimento agli interventi in materia previdenziale sanciti dall'art. 12, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 12, ha espressamente chiarito che: *"con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento"*;

- Secondo la Corte, quindi: *" La disposizione censurata (sopra indicata), a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91%*

sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione";

- Risulta evidente che la trattenuta del 2,50% oltre che discriminatoria, in quanto applicata soltanto al personale dipendente pubblico, deve considerarsi palesemente illegittima, poiché non dovuta.

- **Tale trattenuta**, in quanto prevista per il personale in regime di Trattamento di Fine Servizio, **risulta pertanto non applicabile al sottoscritto che si trova in regime di TFR** per il quale deve invece trovare applicazione la normativa sopra richiamata.

* * *

Sulla base di quanto sopra premesso, il sottoscritto

DIFFIDA

- La AUSL/AO in indirizzo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Via _____, (città) _____ e tutti i competenti Uffici

A CESSARE

immediatamente nei confronti dello scrivente la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione ed a rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti.

CON AVVISO

che perdurando tale comportamento il sottoscritto si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

La presente deve valere altresì come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Frosinone,

Firma